



CITTA' di BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare ed al Merito Civile
Città della Disfida




Il Telelaser Trucam ha un **POSIZIONAMENTO GPS**, ha un range di velocità da 0 Km/h a 320 Km/h;

Il Telelaser Trucam è in grado di **RILEVARE UNA TARGA** in velocità fino a 1200 metri;

Il Telelaser Trucam funziona autonomamente in modalità **AUTOCATTURA**, il LASER viene emesso continuamente ed acquisisce automaticamente in modo continuativo



Il Telelaser Trucam è in grado di funzionare su entrambe le direzioni di marcia.





CITTA' di BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare ed al Merito Civile
Città della Disfida



2) E' possibile l'installazione in pianta stabile, purchè sia assicurata una effettiva funzione di rilievo della velocità, ancorchè saltuaria



Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II

Prot. n. 1564 13/03/2013 Al Comune


Oggetto - Corretto utilizzo dei dissuasori di velocità a cabina. Questo Rif. prot. n. 736 P.M. del 08/03/2013.

Con riferimento ai quesiti proposti con la nota in rinvio, si precisa quanto segue:

- 1) I mandati in questione non sono inquadriabili in alcuna delle fattispecie previste dal Regolamento (DPR n. 465/1992), pertanto non possono essere approvati né omologati. Ciò ne comporta il divieto d'uso ai sensi dell'art. 45, c. 1, del Codice (D.Lgs. n. 283/1992), salvo il caso che possano essere utilizzati come contenitori di dispositivi misuratori della velocità, debitamente approvati, secondo le norme applicabili all'omologazione e al funzionamento di questi ultimi.
- 2) Altre condizioni, sopra previste, ne è possibile l'installazione in pianta stabile, purché sia assicurata una effettiva funzione di rilievo della velocità, ancorché saltuaria.
- 3) Se installati in arredo abitato, essi devono essere presidiati durante il rilievo della velocità, la constatazione della violazione non è comunque recata ai sensi dell'art. 201, c. 4-bis, lett. e), del Codice.
- 4) Il presidio si intende validamente realizzato con la presenza degli organi di polizia stradale nelle immediate vicinanze della postazione, anche se non immediatamente visibili, purché la postazione stessa sia ben visibile e segnalata ai sensi dell'art. 142, c. 6-bis, del Codice.
- 5) Il requisito della visibilità della postazione può intendersi soddisfatto dalla presenza nelle immediate vicinanze del simbolo di cui all'art. 125, c. 2, del Regolamento independientemente dalla colorazione, che costituisce un elemento non indispensabile.

F.M.R.S.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(D. Ing. Francesco MAZZOTTA)





CITTA' di BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare ed al Merito Civile
Città della Disfida



3) Se installati in centro abitato, essi devono essere presidiati durante il rilievo della velocità.
LA CONTESTAZIONE delle violazioni NON è comunque NECESSARIA, ai sensi dell'art. 201 c.1bis lett. e) C.d.S.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II

Prot. n. 1564 17.03.2013 Al Comune

Oggetto - Corretto utilizzo dei dissuasori di velocità a cabina. Questo Rif. prot. n. 730 P.M. del 08/03/2013.

Con riferimento ai quesiti proposti con la nota in riscontro, si precisa quanto segue:

- 1) I manufatti in questione non sono inquadriabili in alcuna delle fattispecie previste dal Regolamento (DPR n. 495/1992), pertanto non possono essere approvati né omologati, salvo il caso che possano essere utilizzati come contenitori di dispositivi misuratori della velocità, debitamente approvati, senza che ne derivino influenze negative sul funzionamento di questi ultimi.
- 2) Alle condizioni sopra previste, ne è possibile l'installazione in pianta stabile, purché sia assicurata una effettiva funzione di rilievo della velocità, in ogni caso.
- 3) **Se installati in centro abitato, essi devono essere presidiati durante il rilievo della velocità, la contestazione della violazione non è comunque necessaria ai sensi dell'art. 201, c. 1-bis, lett. e) del Codice.**
- 4) Il presidio di intende validamente realizzato con la presenza degli organi di polizia stradale nelle immediate vicinanze della postazione, anche se non immediatamente visibili, purché la postazione stessa sia ben visibile e segnalata ai sensi dell'art. 142, c. 6-bis, del Codice.
- 5) Il requisito della visibilità della postazione può intendersi soddisfatto dalla presenza nelle immediate vicinanze del simbolo di cui all'art. 125, c. 2, del Regolamento, indipendentemente dalla colorazione, che costituisce un elemento non indispensabile.

F.M.R.S.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Francesco VAZZOCCA)





CITTA' di BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare ed al Merito Civile
Città della Disfida



4) Il presidio si intende validamente realizzato con la presenza degli organi di polizia stradale nelle immediate vicinanze della postazione, anche se **NON IMMEDIATAMENTE VISIBILI**, purchè la postazione stessa sia ben visibile e segnalata.



Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II

Prot. n. 156/1 17.03.2013 Al Comune

Oggetto: Corretto utilizzo dei dissuasori di velocità a cabina. Questo Rif. prot. n. 730 P.M. del 06.03.2013.

Con riferimento ai quesiti proposti con la nota in riscontro, si precisa quanto segue:

- 1) I mandati in questione non sono inquadriabili in alcuna delle fattispecie previste dal Regolamento (DPR n. 459/1992), pertanto non possono essere approvati né omologati. Chi compone il divieto o uso ai sensi dell'art. 45, c. 1, del Codice (D.Lgs n. 203/1992), salvo il caso che possano essere utilizzati come contenitore di dispositivi misuratori della velocità, debbono essere approvati, senza che ne derivino influenze negative sul funzionamento di questi ultimi.
- 2) Alle condizioni sopra previste, se è possibile l'installazione in punti stabili, purché sia assicurata una effettiva funzione di rilievo della velocità, anziché salutare.
- 3) Se installati in centro abitato, essi devono essere presidiati durante il rilievo della velocità, la contestazione della violazione non è comunque necessaria ai sensi dell'art. 201, c. 1-bis, lett. e), del Codice.

Il presidio si intende validamente realizzato con la presenza degli organi di polizia stradale nelle immediate vicinanze della postazione, anche se non immediatamente visibili, purché la postazione stessa sia ben visibile e segnalata ai sensi dell'art. 142, c. 6-bis, del Codice.

Il requisito della visibilità della postazione può intendersi soddisfatto dalla presenza nelle immediate vicinanze del simbolo di cui all'art. 125, c. 2, del Regolamento, indipendentemente dalla colorazione, che costituisce un elemento non indispensabile.

FM/RS

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Francesco MAZZOLTA)

MAZZOLTA





CITTA' di BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare ed al Merito Civile
Città della Difesa



5) Il requisito della visibilità della postazione, può intendersi soddisfatto dalla presenza nelle immediate vicinanze del simbolo di cui all'art. 125 c. 2 del Reg. indipendentemente dalla colorazione.



Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informatici e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II

Prot. n. 1564 13.03.2013 Al Comune

Oggetto - Corretto utilizzo dei dissuasori di velocità a cabina, Questo. Rif. prot. n. 730 P.M. del 08/03/2013.

Con riferimento ai quesiti proposti con la nota in riscontro, si precisa quanto segue:

- 1) I mandati in questione non sono inquadrabili in alcuna delle fattispecie previste dal Regolamento (DPR n. 455/1992), pertanto non possono essere approvati né omologati, salvo il caso in cui possano essere utilizzati come contenitori di dispositivi inibitori della velocità, debitamente approvati, senza che ne derivino influenze negative sul funzionamento di questi ultimi.
- 2) Alle condizioni sopra previste, ne è possibile l'installazione in pianta stabile, purché sia assicurata una effettiva funzione di rilievo della velocità, ancorché saluaria.
- 3) Se montati in centro abitato, essi devono essere presidiati durante il rilievo della velocità, la contestazione della violazione non è comunque necessaria ai sensi dell'art. 201, c. 1-bis, lett. e), del Codice.
- 4) Il presidio si intende validamente realizzato con la presenza degli organi di polizia stradale nelle immediate vicinanze della postazione, anche se non immediatamente visibili, purché la postazione sia ben visibile e segnalata ai sensi dell'art. 142, c. 1-bis, lett. a).
- 5) Il requisito della visibilità della postazione può intendersi soddisfatto dalla presenza nelle immediate vicinanze del simbolo di cui all'art. 125, c. 2, del Regolamento, indipendentemente dalla colorazione, che costituisce un elemento non indispensabile

FM/RS

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Francesco MAZZITTA)






CITTA' di BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare ed al Merito Civile
Città della Disfida

30

attenzione
controllo
elettronico
della velocità





CITTA' di BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare ed al Merito Civile

Città della Disfida



1° TruBox

Le P. P. Mennea -lito supple-
cio "Idroscala Centobelli" per
l'installazione della TruCam in
modalità Auto Culture con
medaglia Auto Culture con
direzione di marcia verso via
L. Di Giunzio



4° TruBox

Le P. P. Mennea -lito
terreno incolto-
cio "canale H" per l'utilizzo
della TruCam in modalità Auto
Culture con medaglia d'Oro
al Valor Militare ed al Merito
Civile con direzione di
marcia verso via C. Colombo



3° TruBox

Le P. P. Mennea -lito supple-
cio "lido balneare Luxuri" per
l'utilizzo della TruCam in
modalità Auto Culture con
medaglia Auto Culture con
direzione di marcia verso via
L. Di Giunzio



2° TruBox

Le P. P. Mennea -lito supple-
cio "lido balneare Pasca" per
l'utilizzo della TruCam in
modalità Auto Culture con
medaglia Auto Culture con
direzione di marcia verso via
L. Di Giunzio





CITTA' di BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare ed al Merito Civile
Città della Difesa



Nota del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti prot. n° 1561 del 13 / 03 / 2013

A firma del Direttore della divisione trasporti: Ing. Francesco Mazziotta.



Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II

Prot. n. 1561 13/03/2013 Al Comune


Oggetto - Corretto utilizzo dei osservatori di veicoli a cabina. Questo Rif. prot. n. 736 P. M. del 08/03/2013.

Con riferimento ai quesiti proposti con la nota in riscontro, si precisa quanto segue.

- 1) I manufatti in questione non sono inquadrabili in alcuna delle fattispecie previste dal Regolamento (DPR n. 485/1992), pertanto non possono essere approvati né omologati. Ciò che comporta il divieto d'uso ai sensi dell'art. 45, c. 1, del Codice (DLgs n. 285/1992), salvo il caso che possano essere utilizzati come contenitori di dispositivi misuratori della velocità, debitamente approvati, senza che ne derivino influenze negative sul funzionamento di questi ultimi.
- 2) Alle condizioni sopra previste, ne è possibile l'installazione in pianta stabile, purché sia assicurata una effettiva funzione di rilievo della velocità, anziché salutare.
- 3) Se installati in centro abitato, essi devono essere presidiati durante il rilievo della velocità, la constatazione della violazione non è comunque necessaria ai sensi dell'art. 201, c. 1-bis, lett. e), del Codice.
- 4) Il presidio di intersezione validamente realizzato con la presenza degli organi di polizia stradale nelle immediate vicinanze della postazione, anche se non immediatamente visibili, purché la postazione stessa sia ben visibile e segnalata ai sensi dell'art. 142, c. 6-bis, del Codice.
- 5) Il requisito della visibilità della postazione può intendersi soddisfatto dalla presenza nelle immediate vicinanze del simbolo di cui all'art. 125, c. 2, del Regolamento [redacted] indipendentemente dalla colorazione, che costituisce un elemento non indispensabile.

F.M.R.S.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(D. Ing. Francesco MAZZIOTTA)





CITTA' di BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare ed al Merito Civile
Città della Disfida



1) I manufatti in questione possono essere utilizzati esclusivamente come contenitore di dispositivi di misuratore di velocità.



Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II

Prot. n. 1564 47.07.2013 Al Comune

Oggetto - Corretto utilizzo dei dissuasori di velocità a cabina. Questo Rif. prot. n. 736 P.M. del 06.03.2013.

Con riferimento al paragrafo 1) I manufatti in questione si precisa quanto segue

- 1) I manufatti in questione non sono inquadriabili in alcuna delle fattispecie previste dal Regolamento (DPR n. 485/1992), pertanto non possono essere approvati né omologati. Come comporta il divieto di uso ai sensi dell'art. 45, c. 1, del Codice (DLgs n. 287/2002), essi non possono essere utilizzati come contenitori di dispositivi di misurazione della velocità, debbamente approvati, né a garantire sul funzionamento di questi ultimi.
- 2) Alle condizioni sopra previste, né è possibile l'installazione in pianta stabile, purché sia assicurata una effettiva funzione di rilievo della velocità, ancorché saluaria.
- 3) Se installati in centro abitato, essi devono essere presidiati durante il rilievo della velocità, la constatazione della violazione non è comunque necessaria ai sensi dell'art. 201, c. 1-bis, lett. a), del Codice.
- 4) Il presidio si intende validamente realizzato con la presenza degli organi di polizia stradale nelle immediate vicinanze della postazione, anche se non immediatamente visibili, purché la postazione stessa sia ben visibile e segnalata ai sensi dell'art. 142, c. 6-bis, del Codice.
- 5) Il requisito della visibilità della postazione può intendersi soddisfatto dalla presenza nelle immediate vicinanze del simbolo di cui all'art. 125, c. 2, del Regolamento, indipendentemente dalla colorazione, che costituisce un elemento non indispensabile

Il DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Francesco MAZZOLTA)

F.M.R.S.

